

Sentenza: 1 dicembre 2014, n. 275

Materia: leggi elettorali, organi dei comuni

Parametri invocati: artt. 1, comma secondo, 3, 48, comma secondo, 67 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Oggetto: art. 87, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L (Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali)

Esito: non fondatezza della questione

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Occorre doverosamente premettere che, nonostante la legislazione elettorale comunale ricada nella potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma secondo, lett. p), Cost.), nella Regione Trentino Alto Adige, a cagione della riconosciuta autonomia speciale, si rinvencono talune peculiarità locali anche in questa materia.

In particolare: la soglia oltre la quale i comuni votano con il doppio turno è fissata in 3.000 abitanti, anziché in 15.000, non è previsto il cosiddetto voto disgiunto ed inoltre la lista o la coalizione collegata al candidato sindaco risultato vincitore non può, in ogni caso, ottenere più del 70 per cento dei seggi.

Fatta questa premessa, si deve dare atto che la fattispecie concreta sottesa alla questione di diritto sottoposta al vaglio della Corte riguardava un comune con popolazione superiore a tremila abitanti, nel quale, all'esito del ballottaggio, era risultato eletto un candidato sindaco collegato ad una lista che al primo turno aveva raggiunto una maggioranza relativa piuttosto modesta, intorno al 27 per cento dei voti validi, conseguendo comunque il 60 per cento dei seggi in consiglio comunale, come previsto, fra l'altro, anche dalla legge statale.

Il Tribunale rimettente riteneva la fattispecie astratta sovrapponibile a quella scrutinata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014, relativa, come è noto, alle elezioni politiche, reputando irragionevole, e per questa via incostituzionale, il premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale comunale.

La Corte dichiara infondata la questione, sul principale rilievo che si tratta di un raffronto improponibile, dal momento che le elezioni politiche si svolgono su turno unico, mentre le amministrative, almeno nella fascia dei comuni con popolazione maggiore, si svolgono su due turni. Il secondo turno, eventuale, di ballottaggio, ha proprio la funzione di garantire una legittimazione al candidato eletto, legittimazione che gli deriva da una naturale maggioranza, stavolta assoluta, derivante dalla scelta secca che l'elettore ha di fronte nel secondo turno.

Con ciò cade anche il contrasto con l'art. 3 Cost., applicato all'art. 48 Cost., in quanto il principio di uguaglianza del voto, naturalmente con il necessario temperamento della ragionevolezza, esclude sì i casi limite del voto plurimo o multiplo, ma non giunge ad imporre una diretta e matematica proporzionalità fra i voti conseguiti da una lista ed i seggi da essa riportati. I giudici costituzionali citano una serie di precedenti in termini (*ex plurimis*, sentenza 107/1996).